

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Sintesi esecutiva del parere del Garante europeo della protezione dei dati sugli accordi UE/Svizzera sullo scambio automatico di informazioni fiscali

(Il testo integrale del parere è disponibile in francese, inglese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)

(2015/C 289/06)

Sintesi

L'UE ha firmato, o sta negoziando, accordi bilaterali con la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino, intesi a regolamentare e facilitare lo scambio di informazioni finanziarie, fiscalmente rilevanti, mettendo così fine al segreto bancario in materia fiscale.

Sulla base delle disposizioni dell'accordo recentemente concluso con la Svizzera (l'«accordo»), il GEPD ha deciso di invitare il legislatore dell'UE ad applicare misure di salvaguardia a protezione dei dati in futuri accordi bilaterali simili in materia di scambio automatico di informazioni fiscali.

Il contesto: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare uno standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni finanziarie, al fine di applicare lo scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere garantendo la massima trasparenza e collaborazione tra le amministrazioni fiscali a livello internazionale. L'OCSE ha adottato tale sistema nel luglio 2014 (il «Global Standard»).

Al fine di applicare lo standard globale negli scambi di dati tra l'UE e la Confederazione svizzera, l'accordo (firmato dalle parti il 27 maggio 2015 e sostitutivo di un precedente accordo relativo alla stessa materia) contiene una serie di disposizioni che disciplinano lo scambio automatico di informazioni fiscali tra le autorità fiscali interessate in Svizzera e negli Stati membri.

Tale maggiore attenzione nei confronti dell'evasione fiscale e dello scambio automatico di informazioni finanziarie richiede misure di salvaguardia adeguate per i diritti di protezione dei dati.

Le misure di salvaguardia: il GEPD è del parere che, nonostante le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 6 dell'accordo, le misure di salvaguardia di base in materia di protezione dei dati non abbiano avuto piena applicazione. Esso ritiene, in particolare, che le seguenti misure di salvaguardia sarebbero state adeguate:

- i) subordinare la raccolta e lo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti all'effettivo rischio di evasione fiscale;
- ii) limitare la finalità del trattamento dei dati al perseguimento di un obiettivo politico legittimo (cioè contrastare l'evasione fiscale), impedendone l'uso per ulteriori scopi senza informare gli interessati;
- iii) prevedere un'adeguata informazione degli interessati per quanto riguarda le finalità e le modalità del trattamento dei loro dati finanziari, compresi i destinatari dei dati;
- iv) stabilire norme esplicite in materia di sicurezza e protezione dei dati, cui devono conformarsi le autorità private e pubbliche coinvolte nella raccolta e nello scambio di informazioni fiscali;
- v) prevedere un periodo di conservazione esplicito applicabile alle informazioni fiscali scambiate e imporne l'eliminazione una volta che tali informazioni non vengono più trattate al fine di contrastare l'evasione fiscale.

I. APPLICAZIONE DELLO STANDARD GLOBALE PER LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE

1. L'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere garantendo la massima trasparenza e collaborazione tra le amministrazioni fiscali è stata riconosciuta a livello internazionale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare uno standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Lo standard globale è stato pubblicato dal consiglio dell'OCSE nel luglio 2014.

2. Nell'UE, per mantenere condizioni di parità tra gli operatori economici, sono stati firmati accordi con la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino che prevedono misure equivalenti a quelle della direttiva n. 2003/48/CE (in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi) ⁽¹⁾. Lo scopo di questi accordi era regolamentare e facilitare lo scambio di informazioni finanziarie rilevanti ai fini fiscali, tra le autorità competenti dei paesi coinvolti negli accordi, mettendo così fine al segreto bancario in materia fiscale.
3. Il 27 maggio 2015, il presidente del consiglio ha firmato, a nome dell'Unione europea, il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito: l'«accordo»). La conclusione dell'accordo è attualmente in attesa di approvazione da parte del Parlamento europeo.
4. Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali, sia per gli operatori economici, l'accordo si propone di allineare l'attuale accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio con la Svizzera con gli sviluppi dell'UE e internazionali in materia di scambio automatico di informazioni. Questo aumenterà la trasparenza fiscale in Europa e costituirà la base giuridica per l'applicazione dello standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l'UE.
5. Pertanto, al fine di applicare lo standard globale negli scambi di dati tra l'UE e la Confederazione svizzera, l'accordo contiene una serie di disposizioni che disciplinano lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale tra le autorità fiscali interessate in Svizzera e negli Stati membri.
6. La maggiore attenzione nei confronti dell'evasione fiscale e dello scambio automatico di informazioni finanziarie, tuttavia, richiede misure di salvaguardia adeguate per i diritti di protezione dei dati. Si tratta di un aspetto cruciale, considerando che le norme OCSE in materia di scambio automatico convergono su principi già adottati dalla normativa statunitense in materia (FATCA), che, tuttavia, ha un approccio diverso alle questioni relative alla protezione dei dati ⁽²⁾.
7. Per quanto riguarda la protezione dei dati personali, si deve rilevare che, all'articolo 6, l'accordo contiene disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati. Inoltre, occorre ricordare che la Commissione ha adottato una decisione d'adequazione ⁽³⁾ in cui ha constatato che il quadro giuridico in vigore in Svizzera in materia di protezione dei dati è coerente con i principi della direttiva n. 95/46/CE (la «direttiva sulla protezione dei dati»), consentendo in tal modo il trasferimento incondizionato dei dati, ai sensi degli articoli 25 e 26 della direttiva stessa.
8. Nel presente parere, vorremmo formulare una serie di considerazioni incentrate sulle implicazioni dell'accordo sotto il profilo della protezione dei dati, al fine di fornire un orientamento in merito alle misure di salvaguardia essenziali che dovrebbero essere incorporate nei futuri accordi bilaterali conclusi dall'UE allo scopo di facilitare lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

III. CONCLUSIONE

29. Alla luce delle considerazioni che precedono, prendiamo atto del fatto che l'applicazione dello standard globale è considerata necessaria per contrastare l'evasione fiscale ed assicurare in tal modo condizioni di parità tra gli operatori economici.
30. Riteniamo, tuttavia, che durante la fase di negoziazione avrebbe dovuto essere effettuato un certo numero di rettifiche all'accordo, allo scopo di meglio affrontare le questioni relative alla protezione dei dati. Invitiamo ora il legislatore dell'UE ad introdurre tali misure di salvaguardia a protezione dei dati nelle future misure di applicazione dell'accordo, e nei futuri accordi bilaterali conclusi con altri paesi nello stesso settore. In particolare, qualsiasi accordo simile o futura misura di attuazione dovrebbe:
 - garantire la proporzionalità del trattamento dei dati, subordinando la raccolta e lo scambio di informazioni fiscali al rischio effettivo di evasione fiscale e prevedendo criteri di esonerazione dall'obbligo di rendicontazione per i conti a basso rischio,
 - limitare la finalità del trattamento dei dati al perseguimento di un obiettivo politico legittimo e impedirne l'uso per ulteriori scopi senza informare gli interessati,

⁽¹⁾ Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

⁽²⁾ Lettera del Gruppo di lavoro ex articolo 29 del 18.9.2014 sullo standard comune di comunicazione dell'OCSE, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-document/files/2014/20140918_letter_on_oecd_common_reporting_standard.pdf

⁽³⁾ Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1415700329280&uri=CELEX:32000D0518>

- prevedere un'adeguata informazione degli interessati (ai sensi dell'articolo 10 della direttiva sulla protezione dei dati) per quanto riguarda le finalità e le modalità del trattamento dei loro dati finanziari, compresi i destinatari dei dati,
- stabilire norme esplicite in materia di sicurezza e protezione dei dati, cui devono conformarsi le autorità private e pubbliche coinvolte nella raccolta e nello scambio di informazioni fiscali (*privacy-by-design*). Dovrebbe, inoltre, prevedere sanzioni in caso di violazione di tali disposizioni,
- prevedere un periodo di conservazione esplicito applicabile alle informazioni fiscali scambiate e imporne l'eliminazione una volta che tali informazioni non vengono più trattate al fine di contrastare l'evasione fiscale.

Bruxelles, 8 Luglio 2015

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
